COMUNE DI NAPOLI (C.F. 80014890638)

ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Affidamento, in 23 lotti, dell'esecuzione dei lavori e dei lavori in appalto integrato di nuova edificazione e/o riqualificazione e recupero di alloggi di edilizia sociale, riqualificazione e/o efficientamento energetico di edifici pubblici di proprietà comunale - ivi compresa la valorizzazione delle aree di attrazione culturale del Comune di Napoli, restauro, riqualificazione e valorizzazione di beni culturali e interventi infrastrutturali con sistemazione aree verdi e realizzazione tram o BRT, mediante la conclusione, per ciascun lotto, di un Accordo Quadro con un solo operatore economico.

Lotto RIM_6 – CLUSTER 2 – CIG: 947239861C

Determina Dirigenziale di aggiudicazione del Servizio Tecnico Patrimonio E1135/2023 n. 34 del 20/03/2023, in favore di [redacted]

stimato € 10.000.000,00 di cui oneri di sicurezza pari a € 150.000,00 oltre IVA.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2023, il giorno 20 del mese di Novembre, in Napoli, nella Sede Comunale di Palazzo San Giacomo, Piazza Municipio, avanti a me, do[redacted], Segretario Generale del Comune di Napoli, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale,

autorizzato *ope legis* alla rogazione degli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, si sono personalmente costituiti i Signori:

Da una parte:

[redacted], nella qualità di dirigente del Servizio Coordinamento e Gestione Tecnica del Patrimonio, abilitato alla stipula dei contratti per il Comune di Napoli ai sensi dell'art. 107, comma 3°, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dell'art. 48 dello Statuto Comunale nonché dell'art. 10 del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, domiciliato per la carica presso la sede legale del Comune di Napoli, piazza Municipio, Palazzo San Giacomo;

Dall'altra:

[redacted], con i poteri di sottoscrivere il presente atto in nome, per conto e nell'interesse di [redacted] (già [redacted]), con sede legale in Pozzuoli (NA), Via Vecchia Campana 9/B, CAP 80078 – P. I.V.A. e C.F. 01608100630 , [redacted] quale rappresentante legale in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché giusta atto costitutivo con mandato di rappresentanza repertorio n. 15510 e registrato a Napoli il 16/11/2023 al n. 44270 serie 1T, per [redacted]. La copia autentica dell'atto costitutivo del RTI, unitamente alle visure camerali delle società risultano agli atti del Servizio Contratti.

I predetti, della cui identità personale io Segretario rogante sono certo, rinunziano con il mio consenso all'assistenza dei testimoni.

PREMESSO CHE:

- con determina dirigenziale n. 9 del 9.11.2022, registrata all'indice generale al n. 808977 in pari data, si è proceduto ad indire una gara con procedura aperta da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sul rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del citato decreto, per l'affidamento di n. 23 lotti di lavori e lavori in appalto integrato, attraverso lo strumento dell'accordo quadro, di cui all'art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, con un unico operatore economico per ciascun lotto, per un importo complessivo di € 465.000.000,00 oltre IVA;

- ad ogni Affidatario è stato assegnato un Lotto, come indicato nel disciplinare di gara (di seguito, "***Disciplinare***"), secondo le modalità di assegnazione previste nello stesso Disciplinare e negli altri atti di gara a questo allegati;
- nei 23 Lotti, raggruppati in quattro cluster, aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori e di lavori in appalto integrato di nuova edificazione e/o riqualificazione e recupero di alloggi di edilizia sociale, riqualificazione e/o efficientamento energetico di edifici pubblici di proprietà comunale - ivi compresa la valorizzazione delle aree di attrazione culturale del Comune di Napoli, restauro, riqualificazione e valorizzazione di immobili pubblici e beni culturali e interventi infrastrutturali con sistemazione aree verdi e realizzazione tram o BRT, è tra gli altri ricompreso il **Lotto RIM_6 - CLUSTER 2** - CIG [redacted] il cui valore massimo stimato è pari a € 10.000.000,00, oltre IVA;
- tale lotto ha ad oggetto l'esecuzione dei lavori;
- con Determina Dirigenziale E1135/2023/34 DETDI/2023/221 del 20/03/2023, senza impegno di spesa, è stata approvata la proposta di aggiudicazione e aggiudicato il **Lotto RIM_6 - CLUSTER 2** a [redacted] I.E.N. ILLUMINOTECNICA ED ELETTROTECNICA NAPOLETANA S.R.L. (mandante), che ha ottenuto un punteggio in graduatoria di 93,972 e ha posto un ribasso del 26,28% sul valore massimo stimato del Lotto;
- con Disposizione Dirigenziale n. 1085I/2023/79 (DISP/2023/0007436 del 23/10/2023) il Dirigente del Servizio Coordinamento e Gestione Tecnica del Patrimonio, preso atto dell'esito regolare delle verifiche del possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016, ha dichiarato l'efficacia dell'aggiudicazione;
- con Disposizione Dirigenziale n. 1085I/2023/111 (DISP/2023/0008047 del 09/11/2023) il Dirigente del Servizio Coordinamento e Gestione Tecnica del Patrimonio ha preso atto della modifica della denominazione societaria da "[redacted] COOPERATIVA" in "GRANIT SOCIETA' COOPERATIVA", restando invariati tutti gli altri dati societari;
- è decorso il termine dei 35 giorni dal provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, co. 9 del D.Lgs. 50/2016;
- con nota PG/2023/0916761 del 10/11/2023 il Servizio contraente ha attestato la mancanza di ricorsi ai sensi dell'art. 32 comma 11 del citato decreto legislativo;
- sono custoditi agli atti del Servizio contraente i certificati DURC, regolari e validi alla data di stipula del contratto, e le documentazioni attestanti la regolarità tributaria di cui al Programma 100, come disposto dal vigente DUP (programma 4), con riguardo a tutti i componenti il Raggruppamento Temporaneo di Imprese;

- l'affidatario ha ottemperato a quanto richiesto dal D.P.C.M. n. 187/91 in virtù di dichiarazioni rese dai componenti del RTI agli atti del Servizio Contratti;
- con riferimento alle verifiche antimafia, si dà atto che, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, le richieste di informazioni prefettizie in capo al RTI affidatario sono state effettuate dal Servizio competente, mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica, generando i seguenti numeri di protocollo:

  [redacted]

  Il presente contratto viene stipulato, pertanto, decorsi 30 giorni da dette richieste, in applicazione dell'art. 92, comma 3, del D.Lgs 159/2011 e s.m.i., sotto condizione risolutiva e l'Amministrazione potrà recedere dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore dell'appalto già eseguito. Il recesso si applica anche nell'ipotesi di sopravvenienza di informazione antimafia interdittiva ex art. 92, comma 4, del D.Lgs 159/2011;
- il presente atto contrattuale costituisce l'Accordo Quadro tra il Comune di Napoli e l'affidatario [redacted] ELETTROTECNICA NAPOLETANA SRL;
- per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, l'Affidatario ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall'Accordo Quadro, alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, nonché dagli atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, sia a quanto previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall'Affidatario medesimo e in ogni altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti;
- per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, l'Affidatario ha manifestato altresì la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di attivazione (di seguito, "***OdA***") che potranno essere emessi dalla Stazione Appaltante per la stipulazione di appositi contratti applicativi con l'Affidatario stesso (di seguito, "***Contratti Applicativi***") aventi ad oggetto i lavori per gli interventi del [redacted] della Stazione Appaltante;
- a tale riguardo, il presente Accordo Quadro definisce anche la disciplina relativa alle modalità di affidamento dei Contratti Specifici, tramite i quali troveranno attuazione gli interventi del suddetto lotto;

- l'Affidatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente Accordo Quadro, che, anche se non materialmente allegata al presente Accordo Quadro, ne forma parte integrante e sostanziale.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - DEFINIZIONI, PREMESSE ED ALLEGATI. PRINCIPI GENERALI.

1. In aggiunta alle definizioni specificamente indicate nel presente Accordo Quadro, tutte le definizioni utilizzate nel Disciplinare e nei relativi allegati hanno nel presente Accordo Quadro il significato ad esse attribuito dal suddetto Disciplinare e dai relativi allegati.

2. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, sebbene non materialmente allegati, le premesse e la documentazione qui di seguito elencata:

- il Bando ed il Disciplinare di gara, corredati di allegati, incluso lo Schema di Contratto Applicativo;
- l'offerta, tecnica ed economica, presentata dall'Affidatario, nonché ogni altra documentazione presentata dallo stesso in sede di gara;
- l'atto costitutivo del RTI;
- le risposte alle richieste di chiarimento;
- il provvedimento di aggiudicazione;
- il prezzario vigente dei lavori pubblici della Regione Campania;
- il prezzario vigente dei lavori pubblici delle Regioni limitrofe confinanti con la Regione Campania;
- il prezzario DEI in vigore;
- l'OdA del Contratto Applicativo e relativi allegati, tra cui la Documentazione tecnica, economica e progettuale relativa all'Intervento.

Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto il Capitolato Speciale d'appalto allegato.

3. Le clausole e le condizioni previste nel presente Accordo Quadro hanno carattere essenziale.

4. Le attività oggetto del presente Accordo Quadro, come delineate al successivo relativo articolo 2, dovranno essere eseguite dall'Affidatario con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, in particolare dal D. Lgs. 50/2016 e dalle

disposizioni del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, rimaste in vigore (di seguito, il "***Regolamento***"), dalle norme specifiche in materia di PNRR di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle ulteriori specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR.

5. Stipulando il presente Accordo Quadro, l'Affidatario dà atto che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compresi lo schema di Contratto Applicativo e il Capitolato, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma dell'Accordo Quadro medesimo, nonché la tipologia della prestazione da fornire e, in ogni caso, dà atto di aver potuto acquisire elementi sufficienti per una idonea valutazione tecnica ed economica delle prestazioni che potranno essere oggetto degli interventi previsti nel lotto.

Articolo 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto l'esecuzione di lavori di cui al Lotto RIM_6 - CLUSTER 2;
2. Con il presente Accordo Quadro vengono fissate le condizioni e le prescrizioni in base alle quali la Stazione Appaltante affida all'Affidatario le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro medesimo, ivi comprese le condizioni e le modalità di attivazione dei singoli Contratti Applicativi.
3. L'Affidatario si impegna sin d'ora ad eseguire il/i Contratto/i Applicativo/i alle condizioni contenute nel presente Accordo Quadro, e nei relativi allegati, oltre che in tutti gli atti in esso richiamati nonché nell'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara. L'Affidatario prende atto ed accetta che le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro - e che saranno oggetto dei singoli Contratti Applicativi - saranno certe e determinate solo al momento della stipula dei singoli Contratti Specifici, così come la relativa durata.
4. Con la conclusione dell'Accordo Quadro, l'Affidatario si impegna ad assumere e ad eseguire le prestazioni che, contemporaneamente e/o successivamente e/o progressivamente saranno richieste dalla Stazione Appaltante nei limiti dell'importo massimo stimato per il Lotto assegnato e nel periodo di validità del presente Accordo Quadro, di cui, rispettivamente, ai successivi e relativi articoli 3 e 4.
5. A seguito dell'emissione di un OdA da parte della Stazione Appaltante, l'Affidatario sarà tenuto, nel termine indicato nell'OdA stesso, a stipulare con la Stazione Appaltante uno o più Contratti Applicativi relativi a lavori per gli interventi ricadenti nel lotto assegnato.

6. Ogni Contratto Applicativo sarà pertanto stipulato dall'Affidatario con la Stazione Appaltante. L'Affidatario non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro fintantoché la Stazione Appaltante non avrà attivato il/i Contratto/i Applicativo/i, mediante emissione di un OdA.
7. Per effetto della stipulazione del presente Accordo Quadro, la Stazione Appaltante sarà tenuta ad applicare ai Contratti Applicativi, dalla stessa stipulati con l'Affidatario assegnatario, le condizioni contrattuali predefinite nel presente Accordo Quadro.
8. Gli affidamenti dei singoli Contratti Applicativi comprenderanno tutte le prestazioni necessarie per eseguire le attività, nei termini e nelle condizioni previste dal presente Accordo Quadro, dal Capitolato nonché dagli stessi Contratti Applicativi.
9. L'Affidatario resta obbligato al rispetto delle disposizioni normative vigenti in relazione all'oggetto del Contratto Applicativo.
10. Per alcuni Interventi, la redazione con il sistema BIM (*Building Information Modeling*) di elaborati richiesti dalla Stazione Appaltante, rientra nell'oggetto dell'Accordo Quadro e sarà quindi a carico dell'Affidatario medesimo se necessaria per l'esecuzione dei singoli Contratti Applicativi.

Articolo 3 - IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il valore massimo stimato del presente Accordo Quadro tiene conto dell'importo stimato dei lavori. Tale valore si basa, in primo luogo, sul valore massimo stimato dei lavori e servizi di progettazione relativi agli interventi ricadenti nel singolo Lotto come riportato nell'**Allegato 1 al Disciplinare di gara**, comprensivi di oneri della sicurezza, al netto di IVA, maggiorato del 20% (20 percento), come da nota PG/2023/610828 del 25/07/2023 del Servizio Tecnico del Patrimonio al fine di tener conto delle future esigenze della Stazione Appaltante.
2. Il Valore Massimo Stimato del Lotto è pari a €10.000.000,00, inclusi gli oneri della sicurezza, al netto di IVA, e corrisponde alla somma del costo dei lavori, inclusi gli oneri della sicurezza, al netto di IVA degli interventi.
3. L'importo massimo stimato del presente Accordo Quadro è da intendersi comprensivo di quanto sarà imputato nei quadri economici dei singoli Contratti Applicativi a titolo di oneri per la sicurezza, costi della manodopera, oneri previdenziali e ogni altro onere previsto dalla legge.
4. Il valore massimo stimato del presente Accordo Quadro deve intendersi come importo massimo presunto e, quindi, non impegna la Stazione appaltante ad emettere OdA e a concludere Contratti Applicativi fino a tale importo massimo.

5. La Stazione Appaltante può emettere OdA nei limiti delle somme appostate nel quadro economico di ognuno degli Interventi ricadenti nel lotto assegnato di sua competenza e può emetterli solo nei confronti dell'Affidatario assegnatario del suddetto lotto.
6. Fermo restando quanto precede, i singoli Contratti Applicativi conterranno specifiche clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, e dell'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25.

Articolo 4 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 4 (quattro) anni decorrenti dalla data di stipula del presente atto.
2. Il presente Accordo Quadro cesserà la sua efficacia alla data di cui al precedente punto, anche nel caso non siano state interamente impiegate le somme stimate ovvero se nel corso della sua durata non sia stata affidata alcuna attività. In questo caso, ciò non comporterà alcun diritto riconosciuto all'Affidatario, di chiedere indennizzi o compensi a qualsiasi titolo.
3. L'Accordo Quadro potrà cessare anticipatamente, rispetto alla durata massima prevista, nel caso in cui, a seguito dei Contratti Applicativi, l'importo massimo stimato del presente Accordo Quadro sia esaurito o comunque non sia più capiente.
4. L'Affidatario è tenuto ad eseguire le prestazioni che la Stazione Appaltante attiverà mediante OdA e gli OdA potranno essere emessi dalla Stazione Appaltante sino alla data di scadenza dell'Accordo Quadro. Qualora l'ultimo OdA, emesso dalla Stazione Appaltante in vigenza di Accordo Quadro, riguardasse un Contratto Applicativo da eseguirsi in un termine avente scadenza dopo il termine di cessazione dell'Accordo Quadro medesimo, quest'ultimo dovrà intendersi automaticamente prorogato per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste per il completamento del Contratto Applicativo nei tempi stabiliti, senza che l'Affidatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

Articolo 5 - OdA E CONTRATTI APPLICATIVI

1. Per attivare l'affidamento, la Stazione Appaltante emetterà, per ognuno dei Contratti Applicativi, un OdA con cui preciserà, tra l'altro, l'oggetto esatto delle prestazioni, le specifiche modalità di esecuzione delle stesse, l'importo del singolo appalto, i tempi di esecuzione (data inizio, data fine e data delle parti intermedie).
2. All'OdA sarà allegato, dalla Stazione Appaltante, lo Schema di Contratto per il Contratto Applicativo che indicherà, almeno:

- l'oggetto dell'appalto;
- il dettaglio delle attività necessarie alla realizzazione dell'appalto;
- tutta la documentazione tecnica messa a disposizione dalla Stazione Appaltante;
- il Capitolato;
- l'importo del singolo appalto, calcolato come indicato nel successivo articolo 7;
- i termini di fatturazione e termini di pagamento;
- il nominativo del Responsabile del Contratto Applicativo;
- la documentazione fornita dall'Affidatario necessaria per stipulare il Contratto Applicativo (fideiussione, polizze, indicazione dell'eventuale volontà di subappalto e specifica della ripartizione delle parti di esecuzione delle prestazioni riferite ai componenti del raggruppamento esecutore, nonché dell'eventuale attestazione di presa visione e accettazione dei luoghi).

3. I Contratti Applicativi saranno stipulati "a corpo" o "a misura", secondo quanto specificato dalla Stazione Appaltante all'atto dell'emissione dell'OdA.

4. L'esecuzione delle prestazioni ha inizio dopo la stipula del Contratto Applicativo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale.

5. Il termine per l'ultimazione delle prestazioni è stabilito nel Contratto Applicativo in giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna delle attività e relativo cronoprogramma.

Articolo 6 - RESPONSABILITÀ DELL'AFFIDATARIO E OBBLIGHI SPECIFICI DERIVANTI DAL PNRR E PNC

1. Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito dal Capitolato per gli interventi finanziati con risorse del PNRR e PNC, si precisa in questa sede quanto di seguito esposto.

6.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH)

1.1. L'Affidatario, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Accordo Quadro, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "*Do No Significant Harm*" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno

2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico. Gli obblighi specificamente rinvenienti, in capo all'Affidatario, dall'applicazione di detto principio sono prescritti dal Capitolato.

6.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità

1.2. Nel caso in cui l'Affidatario occupi, all'atto della stipula del presente Accordo Quadro, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50) o nel caso in cui, durante la vigenza del presente Accordo Quadro (e comunque fino al momento della stipulazione del Contratto Applicativo) giunga ad avere un tale numero di dipendenti**,** l'Affidatario stesso è obbligato a consegnare alla Stazione Appaltante, **entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Applicativo,** la relazione di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021 (*i.e.* la "*relazione di genere*" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "*relazione di genere*" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Affidatario stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

1.3. Nel caso in cui l'Affidatario occupi, all'atto della stipula del presente Accordo Quadro, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) o nel caso in cui, durante la vigenza del presente Accordo Quadro (e comunque fino al momento della stipulazione del Contratto Applicativo) giunga ad avere un tale numero di dipendenti**,** l'Affidatario stesso è obbligato a consegnare alla Stazione Appaltante, **entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Applicativo,** la documentazione di cui all'articolo 47, co. 3 *bis*, del D.L. n. 77/2021 (*i.e.* (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta). La predetta

relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "*relazione di genere*" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

1.4. L'Affidatario, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del Contratto Applicativo, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l'Affidatario nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto Applicativo, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 15% (quindici percento) delle nuove assunzioni sia destinata all'occupazione femminile e almeno al 25% (venticinque percento) delle nuove assunzioni sia destinata all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione).

6.c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

1.5. L'Affidatario è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dalla Stazione Appaltante conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF- RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nei Contratto Applicativo. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

6.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone

1.6. È riconosciuta alla Stazione Appaltante la facoltà di disciplinare nei Contratti Applicativi, l'obbligo in capo all'Affidatario di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati agli Interventi finanziati dal PNRR o PNC con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente.

1.7. È riconosciuta alla Stazione Appaltante (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

2. Per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente Accordo Quadro, l'Affidatario è tenuto a presentare – assumendone i relativi rischi – un'idonea organizzazione d'impresa avente una capacità prestazionale comunque efficacemente dimensionata a far fronte, con esattezza e regolarità, ai Contratti Applicativi allo stesso affidati dalla Stazione Appaltante, nel rispetto dei risultati e requisiti, anche in materia di qualità, richiesti dal presente Accordo Quadro e dai relativi allegati.
3. L'Affidatario è obbligato a mantenere ed adeguare in qualsiasi momento alle effettive esigenze e caratteristiche dell'appalto la propria organizzazione produttiva, disponendo l'impiego di tutti i fattori produttivi necessari a far fronte agli obblighi di cui al presente Accordo Quadro, senza che l'eventuale maggiore impiego di mezzi produttivi rispetto alle proprie stime, previsioni o dichiarazioni effettuate o rese all'atto dell'offerta possa costituire motivo di esonero dagli obblighi contrattualmente assunti, ovvero fondamento per richieste di maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti.
4. L'Affidatario riconosce che i lavori oggetto del presente Accordo Quadro sono essenziali per la Stazione Appaltante e si impegna a realizzarli con modalità organizzative, tecniche e di controllo, più idonee per l'ottenimento del risultato richiesto, intendendosi impegnato a porre in essere tutti quegli interventi, procedure e modalità o attività che, pur se non specificati nel presente Accordo Quadro e relativi allegati, si rendessero necessari per garantire il livello quantitativo e qualitativo delle prestazioni stesse.
5. Resta di competenza esclusiva dell'Affidatario l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto. L'Affidatario si fa garante in particolare della condotta del personale proprio e degli eventuali subappaltatori, assicurando – anche mediante adeguata istruzione dello stesso – che in nessun caso il personale medesimo esegua prestazioni lavorative su disposizione o indicazione diretta del personale dell'Affidatario.
6. L'Affidatario si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dall'inadempimento o ritardato adempimento delle attività, quali la perdita del finanziamento assegnato dall'Unione europea per mancato rispetto dei vincoli temporali assunti dallo Stato Italiano.

Articolo 7 - IMPORTO DEI CONTRATTI APPLICATIVI

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 3 del presente Accordo Quadro, il corrispettivo per l'esecuzione dei singoli Contratti Applicativi sarà commisurato in relazione alle attività necessarie per eseguire le prestazioni come stabilito nel Capitolato.

2. Fatti salvi i casi previsti dalla legge e le specifiche clausole di revisione dei prezzi previste nei Contratti Applicativi, ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, e dell'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l'articolo 1664, co. 1 del Codice Civile. Si rinvia altresì a quanto previsto dall'articolo 42 del Capitolato.
3. Il corrispettivo dei singoli Contratti Applicativi è determinato in base al prezzario individuato ai sensi del Capitolato, previa applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della Procedura da parte dell'Affidatario contraente il Contratto Applicativo.
4. Il corrispettivo erogato comprende ogni attività operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa alla prestazione dei lavori e necessaria a realizzare a regola d'arte le opere oggetto del Contratto Applicativo e a conferire la regolare utilizzabilità.

Articolo 8 - MODALITÀ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ DEI CONTRATTI SPECIFICI

8.a) Modalità e condizioni per effettuare i pagamenti e relativa fatturazione

1. Il pagamento delle prestazioni rese dall'Affidatario sarà effettuato separatamente per ciascun Contratto Applicativo, secondo le modalità nello stesso indicate.
2. Le modalità di pagamento dei singoli Contratti Applicativi avverranno in maniera progressiva in funzione della complessità del lavoro affidato e delle effettive prestazioni eseguite. Un importo percentuale a saldo sarà svincolato solo a seguito della verifica di conformità e di regolare esecuzione del lavoro o emissione del certificato di collaudo.
3. I termini di rilascio degli stati di avanzamento saranno stabiliti, all'interno dei singoli Contratti Applicativi, tenuto conto della durata prevista e dell'oggetto dell'affidamento.

8.b) Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Affidatario è tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente Accordo Quadro e ai Contratti Applicativi devono essere registrati sul conto corrente dedicato dell'Affidatario ed effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) del Lotto e il CIG del Contratto Applicativo, entrambi indicati nell'OdA, oltre al CUP dell'Intervento a cui si riferiscono le prestazioni.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto,

ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile, dell'Accordo Quadro e/o del Contratto Applicativo.

4. L'Affidatario è tenuto ad inserire, nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L. n. 136/2010.
5. L' Affidatario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010, deve darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante.
6. I corrispettivi spettanti all'Affidatario saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ed intrattenuto presso l'istituto che ciascun Affidatario comunica alla Stazione Appaltante, oltre al nominativo della/e persona/e delegata/e ad operare sul conto, entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla stipulazione del Contratto Applicativo, esonerando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo.
7. L'Affidatario è obbligato a comunicare alla Stazione Appaltante, mediante PEC, ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato, nonché alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. Tale comunicazione deve intervenire entro e non oltre 7 (sette) giorni dall'anzidetta modifica.
8. Ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sono:

   1. per [redacted] presso C[redacted]

   Generalità e codice fiscale della persona delegata ad operare sullo stesso conto corrente dedicato: [redacted]

   2. per [redacted] (NA) - Piazza Capomazza, 5/B[redacted]

   Generalità e codice fiscale della persona delegata ad operare sullo stesso conto corrente dedicato: [redacted]

Articolo 9 - VARIANTI

1. Ferme restando le disposizioni normative vigenti in materia, le varianti restano disciplinate dagli appositi articoli del Capitolato.

Articolo 10 - SUBAPPALTO, COTTIMO E SUB-FORNITURA

1. Si rinvia a quanto stabilito in merito dal Disciplinare di gara.

2. Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Affidatario i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "*Do Not Significant Harm*" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021, come indicati, nel presento atto e, altresì, nel Capitolato. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al precedente articolo 6, sotto paragrafo 6.b) del presente Accordo Quadro;
- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al Decreto 11 gennaio 2017, recante *«Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili»,* emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora rinominato *"Ministero della Transizione Ecologica").*

Articolo 11 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

1. Le attività esecutive devono essere realizzate in ottemperanza alla normativa vigente, nei modi e nei tempi previsti dal Capitolato, cui integralmente si rinvia.

Articolo 12 - GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE

1. L'Aggiudicatario dovrà produrre, in conformità all'art. 20, comma 1 del CSA, una garanzia definitiva relativa ad ogni Contratto Applicativo eventualmente attivato, contestualmente alla

stipula dello stesso, per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'esecuzione del Contratto Applicativo.

2. L'Affidatario, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto Applicativo, è tenuto altresì a produrre una polizza assicurativa che copra i danni causati dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori in conformità all'art. 22 del CSA.

Articolo 13 - PENALI

1. Nel caso in cui l'Affidatario non rispetti il termine stabilito per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali previste dal Contratto Applicativo, il Contratto Applicativo dispone, ai sensi dell'articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-*bis* del D. Lgs. 50/2016, che, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al relativo cronoprogramma, sia applicata, a carico dell'Affidatario inadempiente, una penale giornaliera, che sarà ivi determinata dalla stazione appaltante, a partire dallo 0,6‰ (zero virgola sei per mille) fino all'1‰ (uno per mille) sull'importo netto contrattuale.

2. La Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il Contratto Applicativo, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore netto contrattuale, così come previsto dell'articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-*bis* del D. Lgs. 50/2016.

3. Per ogni altra ipotesi di ritardato adempimento dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del singolo Contratto Applicativo, si rinvia a quanto previsto dal Capitolato.

Articolo 14 - RECESSO

1. La Stazione Appaltante ha diritto di recedere dall'Accordo Quadro nei confronti dell'Affidatario aggiudicatario in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro stesso, ai sensi dell'articolo 109 del D. Lgs. 50/2016. Analogamente la Stazione Appaltante ha la facoltà di recedere dai singoli Contratti Applicativi in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro stesso, ai sensi dell'articolo 109 del D. Lgs. 50/2016.

2. In tali casi l'Affidatario avrà diritto unicamente al pagamento dei lavori eseguiti sino al momento del recesso e ritenuti regolari così come attestati dal verbale di verifica di conformità redatto dalla Stazione Appaltante, prima della comunicazione del preavviso di

recesso, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo dei lavori non eseguiti, ai sensi dell'articolo 109 del D. Lgs. 50/2016.

3. L'Affidatario rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese. Dalla data di comunicazione del recesso, l'Affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Stazione Appaltante.

Articolo 15 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

1. In tutti i casi di inadempimento da parte dell'Affidatario degli obblighi derivanti dal presente Accordo Quadro, dal Contratto Applicativo, e dal Capitolato, la Stazione appaltante può risolvere, nei confronti dell'Affidatario inadempiente, l'Accordo Quadro medesimo ai sensi delle disposizioni dell'articolo 1453 e ss. del Codice Civile e dell'articolo 108 del D. Lgs. 50/2016.
2. È considerato grave inadempimento, che potrà dar luogo, a discrezione della Stazione Appaltante, alla risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei confronti dell'Affidatario inadempiente:
   a) la mancata risposta alla Stazione Appaltante entro il termine stabilito dall'OdA per la comunicazione delle informazioni necessarie per la stipulazione di un Contratto Applicativo;
   b) il rifiuto espresso di sottoscrivere o eseguire un Contratto Applicativo qualora non dipendente da motivate cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili a condotte dell'Affidatario ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di natura imprenditoriale;
   c) il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6 e all'articolo 8, paragrafo 8.b), nn. 3 e 4, del presente Accordo Quadro;
   d) all'applicazione delle penali indicate al precedente articolo 13 del presente Accordo Quadro e nel Capitolato a cui si rinvia;
   e) il verificarsi della fattispecie di cui all'articolo 108, co. 1, lett. c), del D. Lgs. 50/2016.
3. Resta comunque espressamente inteso che il mancato esercizio della facoltà di risoluzione da parte della Stazione Appaltante non potrà mai essere invocato dall'Affidatario inadempiente al fine di escludere o limitare gli oneri e i danni che la Stazione Appaltante dovesse sopportare per fatto dell'Affidatario medesimo.
4. L'Accordo Quadro sarà risolto di diritto nei casi di cui all'articolo 108, co. 2, del D. Lgs. 50/2016.

5. Ogni comunicazione all'Affidatario relativa a cause di risoluzione nei suoi confronti, di cui al presente articolo, dovrà essere inviata a costui all'indirizzo PEC di cui al successivo articolo 19.

Articolo 16 - FALLIMENTO DELL'AFFIDATARIO E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL'AFFIDATARIO

1. In caso di fallimento dell'Affidatario, ovvero in caso di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Affidatario, o di risoluzione ai sensi del precedente articolo 15, ovvero di recesso ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 159/2011, la Stazione Appaltante adotta ogni apposita misura a salvaguardia della realizzazione degli Interventi, ivi compresa, ove necessario, la riassegnazione del Lotto a questi assegnato ai sensi del Disciplinare.
2. Se l'Affidatario è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione, ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dal D.Lgs. n. 159/2011, che riguardino:
    a) la mandataria, la Stazione Appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandataria nei modi previsti dalla legge e purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati agli interventi assegnati ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la Stazione Appaltante recede dall'Accordo quadro.
    b) una mandante, la mandataria, in alternativa, potrà:

        b.1 indicare alla Stazione Appaltante un altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità adeguati agli interventi da eseguire, che dovrà sottoscrivere l'Accordo Quadro;

        b.2 dare esecuzione agli interventi da eseguire, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati.

Articolo 17 - MODIFICA DELLA COMPAGINE

1. Si rinvia a quanto espressamente previsto all'articolo 23 del Disciplinare.
2. Nei casi di cui al citato articolo 23 del Disciplinare, l'Affidatario dovrà sottoscrivere con la Stazione appaltante e con il nuovo operatore economico associato un apposito atto

contrattuale regolante la sua adesione all'Accordo Quadro, ed in virtù del quale si intendono a quest'ultimo estese tutte le obbligazioni, condizioni e patti previsti nell'Accordo Quadro medesimo.

3. Tale atto integrativo sarà accluso quale appendice all'Accordo Quadro, per formarne parte integrante e sostanziale.

Articolo 18 - CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO

1. È vietata la cessione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Applicativi sotto qualsiasi forma, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 106, co. 1, lettera d), punto 2), del D. Lgs. 50/2016.
2. L'Affidatario prende atto ed accetta, con ciò espressamente acconsentendo preventivamente a mezzo della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1407 Codice Civile, che la Stazione Appaltante possa cedere il presente Accordo Quadro ad eventuali altri soggetti come specificato nel Disciplinare.

Articolo 19 – DOMICILIO DELL'AFFIDATARIO E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

1. Per gli effetti del presente Accordo Quadro ogni Affidatario elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale che avrà valore per tutta la durata e per tutti gli effetti dell'Accordo Quadro.
2. Per gli effetti del presente Accordo Quadro, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e l'Affidatario si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC dell'Affidatario.

Articolo 20 - RAPPORTI TRA LE FONTI DELLA DISCIPLINA

1. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nel Disciplinare e nel Capitolato, prevalgono le norme previste secondo il seguente ordine: i) Disciplinare, ii) Accordo Quadro, iii) Capitolato. In ogni caso, l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione della prestazione oggetto del Contratto Applicativo, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Articolo 21 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

1. Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07, ha preso atto del "*Protocollo di Legalità*" sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007, pubblicato e prelevabile sul sito

internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito Web del Comune di Napoli www.comune.napoli.it unitamente alla Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07. Gli articoli 2 e 8 del "Protocollo di legalità", che contengono gli impegni e le clausole applicabili al Contratto Applicativo e alle quali la stazione appaltante e l'Affidatario sono tenuti a conformarsi.

2. [redacted] dichiara di essere a conoscenza che il presente affidamento è soggetto al "Protocollo di Legalità in materia di appalti", stipulato in data 01/08/2007 e recepito dal Comune di Napoli con Deliberazione di Giunta Comunale n. 3202 del 05/10/2007, e di accettare espressamente le clausole di cui all'art. 8 dello stesso, che di seguito si riportano:

Clausola n. 1 - La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito http://www.utgnapoli.it, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2 - La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3 - La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o sub contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o sub contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto,sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione

appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o sub contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6 - La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola di cui al comma 2 dell'art.3 – La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nel caso di fornitura dei cosiddetti servizi "sensibili" di cui al comma 1 dell'art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 252/98 a carico del subfornitore.

Articolo 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, esclusivamente nell'ambito delle attività regolate nel presente Accordo Quadro.
2. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali dell'Affidatario verranno trattati secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679, nonché in conformità anche a quanto indicato nell'*"Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679"* già visionata e accettata dall'Affidatario al momento della partecipazione alla Procedura.

Articolo 23 – ALTRE PATTUIZIONI E FORO COMPETENTE

1. Qualora non si ricorra all'accordo bonario, tutte le controversie, di qualsiasi, natura e specie, derivanti dall'esecuzione del presente Accordo Quadro saranno devolute alla competenza esclusiva del Giudice Ordinario.

2. Per tutte le questioni relative alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo Quadro, sarà competente in via esclusiva il Foro territorialmente competente, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
3. Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro o del Contratto Applicativo, l'Affidatario sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione del lavoro, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione dell'appalto stesso.
4. Gli oneri fiscali relativi all'Accordo Quadro sono a carico dell'Affidatario, per quanto di competenza.
5. Sono a carico dell'Affidatario le spese di registrazione dell'Accordo Quadro e le eventuali spese di registrazione dei Contratti Applicativi.

Articolo 24 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'Appaltatore, il quale ha depositato presso la Tesoreria Comunale la somma di € 17.789,60 a mezzo bonifico bancario effettuato in data 13/11/2023, somma della quale si renderà conto dopo il perfezionamento degli adempimenti successivi connessi al presente contratto.
Ai fini fiscali il contratto viene registrato a tariffa fissa nella misura di € 200,00.

Il presente contratto sconta una imposta di bollo pari ad € 45,00 ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 assolta in sede di registrazione. Il presente contratto è comprensivo di un allegato soggetto a bollo sin dall'origine e sconta una imposta di bollo pari ad € 1.200,00 assolta virtualmente (autorizzazione Agenzia delle Entrate di Napoli n. 00155500 del 20/11/2014).

Articolo 25 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI NAPOLI.

[redacted] attesta di essere a conoscenza che il presente affidamento è soggetto al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli adottato in applicazione del D.P.R. n. 62/2013 e che, pertanto, l'inosservanza, per effetto dell'art. 2, co. 3, del suddetto Codice, determina l'applicazione delle sanzioni previste dal Patto d'Integrità adottato dall'Ente. Il suddetto rappresentante legale, inoltre, ai sensi dell'art. 17, comma 5, di detto Codice, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta Amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione in

procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo 165 del 2001.

Articolo 26 - PATTO DI INTEGRITA'

[redacted], dichiara di essere a conoscenza del contenuto del "Patto di Integrità", approvato con Delibera di G.C. n. 797 del 3 Dicembre 2015, che rende applicabile il Patto stesso alle imprese partecipanti alle gare ed ai soggetti affidatari e, pertanto, ne accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti. In particolare assume i seguenti impegni: rendere noto ai propri collaboratori a qualsiasi titolo il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, prendendo atto che il Comune di Napoli ne ha garantito l'accessibilità (ai sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto Presidente della Repubblica n. 62/2013) pubblicandolo sul proprio sito istituzionale all'indirizzo web http://www.comune.napoli.it; osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice stesso; riferire tempestivamente al Comune di Napoli ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, od offerta di protezione, che sia avanzata nel corso dell'esecuzione dell'appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Il suddetto rappresentante legale, prende atto che analogo obbligo dovrà essere assunto da ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nell'esecuzione del contratto e che tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza; rendere noti, su richiesta del Comune di Napoli, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il presente contratto, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. Le sanzioni applicabili, in caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il Patto di Integrità, sono l'escussione della fideiussione definitiva, la risoluzione del contratto, l'esclusione dalle procedure di gara/affidamento indette dal Comune di Napoli e la cancellazione dagli elenchi aperti per i successivi tre anni.

Io Segretario Generale rogante ho dato lettura del presente atto alle costituite parti, il quale viene da queste dichiarato conforme alle espresse volontà delle stesse e dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto, viene accettato e sottoscritto, mediante l'utilizzo ed il controllo di strumenti informatici, ivi compresa l'apposizione di firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. attestando che i certificati di firma

- [redacted] identificato dal numero di serie 01 70 b7 b6;
- [redacted]

sono validi e conformi, giusto quanto risulta dalle verifiche degli Enti certificatori delle firme digitali medesime.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Il rappresentante del Comune [redacted]

Il rappresentante del RTI GRANIT SOCIETA' COOPERATIVA/ I.E.N. ILLUMINOTECNICA ED ELETTROTECNICA NAPOLETANA S.R.L. *sig. Granillo* [redacted]

[redacted]